



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 975 del 2011, proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, ██████████;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento

- del decreto prot. 909/16.4.19 del 29.6.2011 emesso dal Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna di sospensione, al ricorrente, della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei

Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2013 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è impiegato presso il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna. Con decreto del Rappresentante del Governo in Sardegna gli è stata attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Con il decreto in epigrafe, il Rappresentante del Governo ha disposto la sospensione della qualifica di agente di P.S. e della conseguente autorizzazione a portare le armi, per essere il ██████ sottoposto a diversi procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa e calunnia in relazione a fatti commessi in danno di colleghi, *"fino all'esito del procedimento penale in corso nei suoi confronti"*.

2. Con il ricorso, avviato alla notifica il 25 ottobre 2011 e depositato il 7 novembre successivo, il ricorrente chiede l'annullamento di detto decreto di sospensione della qualifica di agente di P.S. , deducendo:

1) la violazione dell'art. 12 della legge regionale n. 526 del 1985, dell'art. 4 bis del regio decreto n. 653 del 1940 (regolamento esecuzione del TULPS), e il difetto di motivazione;

2) la violazione dei principi in tema di sospensione cautelare, la quale nel

caso di specie risulta adottata senza limiti di tempo ("fino all'esito del procedimento penale in corso", dice il decreto impugnato), corrispondendo quindi ad una sostanziale revoca, fuori dei casi in cui la legge lo consenta.

3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

4. Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso sia respinto.

5. Con ordinanza collegiale del 30 novembre 2011, n. 479, la Sezione ha respinto la domanda cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente, in considerazione della insussistenza di un danno grave e irreparabile.

6. All'udienza pubblica del 23 gennaio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso deve essere accolto, sulla scorta del rilievo, fondato e assorbente, costituito dalla dedotta violazione della disciplina che prevede le ipotesi in cui è consentito procedere alla revoca (e quindi anche alla sospensione) della qualifica di agente di P.S.

7.1. In effetti, la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza (ovvero, in sede cautelare, come nel caso di specie, la sua sospensione) può essere legittimamente disposta solamente nei casi previsti dalla legge, qualora venga a mancare uno dei requisiti che hanno consentito la concessione della qualifica.

In particolare, agli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è attribuita ai sensi della L.R. n. 26 del 5/11/1985,

subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 4 *bis* del R.D. 6/5/1940 n. 635, introdotto dall'art. 5 del DPR n. 311 del 28/5/2001: a) essere maggiorenni; b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore; c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; d) avere il godimento dei diritti civili e politici.

7.2. A questi requisiti si aggiungono quelli, ulteriori, previsti dalla L.R. sarda, 5 novembre 1985, n. 26, per l'accesso allo specifico impiego, che si sostanziano nel possesso dei requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, nonché, per quanto rileva nel caso di specie, nel non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o essere stati sottoposti a misura di prevenzione.

L'art. 4 *bis* del R.D. 6/5/1940 n. 635, cit., prevede, altresì, che la revoca dell'attribuzione della qualifica di agente di P.S. possa essere disposta, *"previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti ..."*.

7.3. Il DPR 06/05/1972, n. 297, prevede che alle guardie forestali della Regione Autonoma della Sardegna è riconosciuta la qualifica di Agente di P.S. con decreto del Rappresentante del Governo nella Regione. Al medesimo organo spetta il potere di revoca della qualifica. Ma questo, in ossequio al principio di legalità, deve essere esercitato nei casi e modi previsti dalla legge.

7.4. Facendo applicazione del suddetto principio al caso di specie ne consegue che, in forza dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 1985 e dell'art. 4 *bis* del R.D. 6/5/1940 n. 635, introdotto dall'art. 5 del

DPR n. 311 del 28/5/2001, il carattere vincolato della potestà di revoca della qualifica di Agente di P.S. non può esulare dalle ipotesi che la legge prevede (perdita dei diritti civili e politici, condanne a pena detentiva, sottoposizione a misure di prevenzione, nonché le altre ipotesi previste dalle norme citate), risolvendosi nella perdita di uno *status* soggettivo (cfr. in proposito, Consiglio di Stato, quarta sezione, n. 1100 del 27 luglio 1998), senza che permanga in capo all'organo amministrativo competente alcun margine di discrezionalità in ordine all'individuazione dei presupposti per la legittima adozione del provvedimento di revoca della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza.

Tra i requisiti previsti dall'art. 4 *bis* del R.D. 6/5/1940 n. 635, cit., non figura l'ipotesi presa in considerazione dall'amministrazione e posta a base del provvedimento impugnato, ossia la condizione di indagato in procedimento penale per calunnia e diffamazione a mezzo stampa (fatti che, in ipotesi, potrebbero dar luogo esclusivamente all'avvio di un procedimento disciplinare, all'esito del quale adottate le relative sanzioni).

7.5. Non può, pertanto, che ribadirsi l'illegittimità del provvedimento impugnato, di sospensione della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, adottato al di fuori dei casi previsti dalla legge.

8. Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza della censura esaminate ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato.

9. La disciplina delle spese segue la regola soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto prot. 909/16.4.19 del 29 giugno 2011, emesso dal Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna.

Condanna la resistente Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese giudiziali a favore del ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre la rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)